



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 23 aprile 2002
Rif. P/CR.c/

CIRCOLARE N° 162

OGGETTO: Bilanci

La legge 208/1999 del 21 giugno 1999, pubblicata sulla G.U. n° 151 del 30 giugno 1999, dispone che gli enti e gli organismi pubblici di cui al decreto legislativo 29/1993, tra cui anche gli Ordini professionali, devono adeguare il sistema contabile ed i relativi bilanci alla legge 94/1997.

Gli Enti debbono innanzitutto adeguare la loro organizzazione interna, individuando i Centri di Responsabilità. Il Consiglio è l'organo di direzione politica, che fissa gli obiettivi ed individua i Responsabili dei vari Centri di Responsabilità. Pertanto, la responsabilità degli obiettivi viene attribuita ai Centri di Responsabilità per il tramite del proprio Responsabile. Egli sarà responsabile del raggiungimento del risultato, in aderenza agli obiettivi fissati dal Consiglio. Le categorie professionali che possono rivestire tale ruolo possono essere: Dirigenti degli OO.RR., Consulenti esterni o Consiglieri opportunamente scelti, al fine di evitare il conflitto di interesse con le cariche rivestite all'interno del Consiglio. A titolo di esempio: il Tesoriere potrebbe rivestire la carica di Responsabile delle Entrate, il Presidente potrebbe essere il Responsabile degli Affari Generali ecc.

Si ricorda che i compiti del Responsabile sono: la predisposizione del budget e la gestione (per es. stipula dei contratti). I pagamenti continuano ad essere effettuati dal Tesoriere. La valutazione dei risultati, rispetto agli obiettivi posti dal Consiglio, vengono valutati dal Nucleo di Valutazione.

ORGANI ISTITUZIONALI

Con il D.Lgs.29/93 e successive modificazioni sono stati istituiti 2 nuovi organi istituzionali: il NUCLEO DI VALUTAZIONE ed il COLLEGIO DEI REVISORI.


- Il Nucleo di Valutazione è stato istituito con D.Lgs 29/93 e successive modificazioni, ma le funzioni ed i compiti sono stati meglio specificati con il D.Lgs. 77/95 art. 40. I componenti possono essere scelti sia esclusivamente tra i professionisti esterni, sia, in modo misto, tra professionisti esterni e Consiglieri. L'eventuale compenso, per i professionisti esterni, dovrà comparire tra i compensi degli organi istituzionali.
- Il collegio dei Revisori dei Conti dovrebbe essere composto da tre Revisori contabili, ma agli OO.RR. è applicabile, per analogia, il 3° comma dell'art.100 D.Lgs. 77/95 e, pertanto, la revisione economico-finanziaria può essere affidata ad un solo Revisore. L'eventuale compenso dovrà comparire tra i compensi degli organi istituzionali.

BILANCI

Si ricorda che il bilancio consuntivo 2001 può essere redatto in lire, mentre quello per il 2002 dovrà obbligatoriamente essere redatto in euro, con i confronti dell'anno precedente in euro.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le spese non previste nel bilancio di previsione, prima della delibera, devono essere oggetto di variazione di bilancio; le variazioni (relative al bilancio approvato dal Consiglio Nazionale) vanno deliberate dal Consiglio Regionale, ed immediatamente trasmesse al C.N. per l'approvazione; senza l'approvazione del Consiglio Nazionale il bilancio (o la sua variazione) non sono esecutivi.



IL PRESIDENTE

Pietro Antonio De Raola

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Antonio De Raola", written over the printed name.